

revocato dal mef

il riconoscimento della rappresentanza unci

Gravi conflitti interni e incertezze gestionali alla base del provvedimento ministeriale, sancito con decreto del 22 novembre. L'Unci, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane, aveva ottenuto il riconoscimento nel 1975. Sessanta giorni per ricorrere al Tar Lazio.

GSA

Se la grande Storia, nessuno se ne meraviglia, è costellata di antipapi, come scandalizzarci quando anche la nostra umile storiotta di tutti i giorni, per non essere da meno, ci presenta degli “antipresidenti”? Il problema è che in Unci, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane, lo scisma si era fatto talmente profondo, con tanto di “sdoppiamento” delle strutture sociali ed amministrative e delle sedi, ubicate in luoghi diversi, che al Ministero dello Sviluppo economico, in data 22 novembre, non è rimasto altro da fare che adottare “l'unico provvedimento previsto dalla legge come adottabile da parte dell'Amministrazione in presenza di presupposti incidenti sullo svolgimento corretto ed efficiente dell'attività revisionale nei confronti delle società cooperative aderenti”: la revoca del riconoscimento dell'associazione Unci quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Il decreto del 22 novembre 2013

Lo prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23/11/2013. Conflittualità interne, irregolarità gestionali consistenti nella mancata approvazione di bilanci, modifiche statutarie in contrasto con le indicazioni ministeriali, ricorrenti carenze nella



redazione dei verbali di revisione da parte dei revisori incaricati, risposte contrastanti, alle diffide rivolte all'Unci a disporre correttivi nell'organizzazione dell'attività revisionale, da parte dei diversi soggetti che rivendicavano contemporaneamente ed in conflitto tra di loro la titolarità della qualità di legale rappresentante dell'associazione: tutte circostanze che hanno portato il Mef a parlare di “perdurante incertezza nella titolarità della governance associativa, che ostacola l'efficace svolgimento dell'attività revisionale nei confronti degli enti cooperativi associati e le relazioni con i soggetti istituzionali”. Nata di fatto nel 1971, Unci aveva ottenuto, con Decreto Ministeriale del 18 luglio 1975 (adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 agosto 1975), il riconoscimento quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo”. In tempi recenti l'associazione ha anche stipulato,

con il sindacato Confisal (Confederazione nazionale dei sindacati autonomi), un Ccnl Multiservizi molto discusso.

Una situazione di incertezza

Il provvedimento del Ministero giunge al termine di un lungo contenzioso, acuitosi negli ultimi mesi e attestato dalla Prefettura di Roma, che ha visto nel solo ultimo anno una serie di “contrapposte richieste di iscrizione, quale rappresentante legale, nel registro prefettizio delle persone giuridiche, da parte di soggetti diversi, legittimati a seguito di successive pronunce, non definitive e non univoche, rese dal Tribunale Civile di Roma”. E ancora: “Nel solo ultimo anno risulta -si legge sempre nella premessa agli articoli del decreto- che sulla base di successive assemblee congressuali e di distinti provvedimenti giudiziari la prefettura di Roma ha proceduto ad iscrivere quale presidente legale” due distinti soggetti. Già un anno prima, il 13 settembre 2012, una nota del sindacato Fe.S.I.C.A. (Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato) aveva segnalato al Ministero “l'as-

senza di certezze circa la titolarità della rappresentanza legale dell'Unci, ribadita con successiva nota del 15 marzo 2013, con la quale si rinnovava la richiesta di chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare l'Associazione in giudizio" in un procedimento di licenziamento di dipendenti in servizio presso la sede nazionale di Unci.

Un lungo contenzioso

Il Ministero elenca poi, nel decreto, le "numeroso pronunce rese dal Tribunale di Roma, dalle quali emerge un insanabile conflitto e la non univoca individuazione del rappresentante legale dell'Unci": in poco più di un anno, dall'aprile 2012 al giugno 2013, se ne elencano sette, tra ordinanze e sentenze. Contraddittorie anche le dichiarazioni, da parte dei due soggetti in conflitto per la presidenza, circa l'attività di vigilanza svolta nel 2013: Mentre uno dei soggetti dichiarava "l'avvenuta assegnazione di 3.403 incarichi di revisione cooperative nell'anno 2013, con la conclusione di solo 296 di essi", il secondo "ha dichiarato di aver autonomamente disposto l'effettuazione di circa 1.500 revisioni cooperative dietro segnalazione degli uffici regionali dell'Associazione", a testimonianza delle condizioni di estrema incertezza sull'individuazione della carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione. Per il Ministero, insomma, "sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo

2 agosto 2002 n. 220, del provvedimento di revoca del riconoscimento dell'associazione Unci, atteso che la medesima Associazione non risulta essere più in grado di assolvere efficacemente alle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, ad essa demandate". Unci, inoltre, aveva costituito un fondo mutualistico gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop SpA, la cui legittimazione cessa a decorrere dalla data del decreto.

Le disposizioni ministeriali

Tutte ragioni per cui, nei tre articoli del Decreto del 22/11/2013, il Ministero dispone che sia "revocato ad ogni effetto il riconoscimento dell'Unione nazionale cooperative italiane (Unci), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo" (art. 1); a far data dalla pubblicazione del decreto, l'Unci non è più legittimata a ricevere alcun versamento a titolo di contributo per l'attività revisionale da parte delle cooperative e degli enti mutualistici (art. 2 comma 1). All'associazione inoltre è fatto divieto di accettare versamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilità configurabili alla stregua della normativa vigente (art. 2 comma 2). Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri e modalità per la definizione dei rapporti pendenti e per la individuazione delle risorse residue, acquisite per le attività revisionali, da versare

al Bilancio entrata dello Stato (art. 2 comma 3); a far data dalla pubblicazione del decreto, cessa infine la legittimazione della società Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A., che gestisce il fondo mutualistico costituito dall'Unci, ad accettare versamenti e devoluzioni rivenienti dalle società cooperative e dagli enti mutualistici. Alla Promocoop S.p.A. è fatto divieto di accettare versamenti e devoluzioni relativi alle fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilità configurabili alla stregua della normativa vigente (art. 3 comma 2). Il comma 3 stabilisce che con provvedimento successivo saranno stabiliti criteri e modalità per la definizione dei rapporti pendenti e per la individuazione delle risorse residue da versare al Bilancio entrata dello Stato.

I tempi per il ricorso

Questo è quanto previsto dal decreto. Avverso il provvedimento è infatti ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Leggi il decreto link a http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-23&atto.codiceRedazionale=13A09585&elenco30giorni=true

GSA